Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 252 del 27 ottobre 1994 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 27 ottobre 1994 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 138

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1994, n. 594.

Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

SOMMARIO

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

ALLEGATO

Elenco dei procedimenti della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione:

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 18 aprile 1994, n. 594.

Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espesso nell'adunanza generale del 28 ottobre 1993;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza di organi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sia che conseguano obbligatoriamente iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di competenza della predetta Direzione generale devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo o ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle allegate tabelle, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'amministrazione della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, della richiesta o della proposta.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte

1. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, ove determinati e portati ad idonea conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della citata legge n. 241 e all'art. 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione ed il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché il disposto di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4.

Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al provvedimento sia prevista da legge o regolamento nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove già non rese note ai sensi dell'art. 3, comma 3, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa nonchè nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di pubblicità da attuarsi con l'affissione e

la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustifichino la deroga, rispettivamente nell'albo dell'amministrazione e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni.

4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

Art. 5.

Partecipazione al procedimento

1. Ai sensi dell'art. 10, lettera *a)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso le sedi degli organi o uffici dell'amministrazione sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicità, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.

2. Ai sensi dell'art. 10, lettera *b)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.

Art. 6.

Termine finale del procedimento

1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, siano di competenza di amministrazioni diverse, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A tal fine le amministrazioni interessate verificano d'intesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la congruità, per eccesso o per difetto, dei tempi previsti, nell'ambito del termine finale per il compimento delle fasi medesime. Ove dalla verifica risulti la non congruità del termine finale, il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede, nella prescritta forma regolamentare, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato dalla legge.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

4. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

5. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini già indicati per il procedimento principale.

6. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intenda respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì termine entro il quale l'amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

Art. 7.

Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo ed il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento ma che non può comunque essere superiore ad altri centottanta giorni.

2. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al primo comma del suindicato art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tali casi, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. Entro il medesimo termine annuale il Ministro dei trasporti e della navigazione individua, in via generale, d'intesa con gli organi, amministrazioni ed enti interessati, gli altri soggetti pubblici, che siano dotati di qualificazione e capacità tecniche equipollenti rispetto

agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese; provvede altresì, ove occorra, ad apportare le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente regolamento. Fino a quando il Ministro dei trasporti e della navigazione non avrà provveduto in via generale, nei modi suindicati, il responsabile del procedimento provvederà di volta in volta a individuare gli organi o i soggetti ai quali richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche.

Art. 8.

Parere facoltativo del Consiglio di Stato

1. Quando il Ministro, fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa la determinazione ministeriale agli interessati, indicandone concisamente la ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non è computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'acquisizione in via facoltativa di parere e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al precedente comma, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.

Art. 9.

Unità organizzative responsabili della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale

1. Relativamente agli uffici centrali della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione deve intendersi per unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale la divisione.

2. Relativamente agli uffici periferici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione devono intendersi per unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale l'ufficio periferico qualora questo non risulti articolato in divisioni.

Art. 10.

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile dell'unità organizzativa può affidare ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.

2. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonché quelli attinenti all'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 11.

Integrazione e modificazione del presente regolamento

1. I termini ed i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono disciplinati con apposito regolamento integrativo.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni tre anni, il Ministero dei trasporti e della navigazione verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme regolamentari, le modificazioni ritenute necessarie.

Art. 12.

Pubblicità aggiuntiva

1. Il presente regolamento oltre che pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è reso pubblico mediante ulteriore forme e modalità stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modificazioni ed integrazioni.

2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque abbia interesse appositi elenchi recanti la indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

Art. 13.

Norma transitoria

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti amministrativi, indicati nelle tabelle allegate, iniziati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai procedimenti amministrativi iniziati con la comunicazione di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicano i termini di durata stabiliti nelle tabelle allegate, detratto il periodo di tempo già trascorso tra la comunicazione stessa e la data suddetta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 aprile 1994

Il Ministro: Costa

Visto, *il Guardasigilli:* Conso
Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1994
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 282

DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE CIVILE E TRASPORTI IN CONCESSIONE

ELENCO PRINCIPALI ABBREVIAZIONI

D.G. M.C.T.C. = Direzione Generale Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione

U.P. M.C.T.C. = Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione

A = Autocertificazione

A.D.R. = Certificato per il trasporto di merci pericolose in regime internazionale

A.T.P. = Trasporto derrate deperibili in regime di temperatura controllata

C.A.P. = Certificato Abilitazione Professionale

CO.F.A.T. = Commissione Funicolari Aeree e Terrestri

Comando C.C. = Comando Carabinieri

C.P.A. = Centro Prove Autoveicoli

C.P.A. = Cassa Previdenza e Assistenza

POLSTRADA = Polizia Stradale

P.R.A. = Pubblico Registro Automobilistico

P.S. = Pubblica Sicurezza

S.A.A.C.S. = Servizio automobilistico Alte Cariche dello Stato

S.A.L. = Stato avanzamento lavori

S.S.P.A. = Scuola Superiore Pubblica Amministrazione

S.T. = Servizi Tecnici

T = Trasparenza

U.P.L.M.O. = Ufficio Provinciale del Lavoro e Massima Occupazione

U.S.P.A. = Ufficio speciale personale aziendale

USTIF = Ufficio Speciale Trasporti e impianti fissi

VV.FF. = Vigili del Fuoco

VV.UU. = Vigili Urbani

ALLEGATO

ELENCO DEI PROCEDIMENTI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

I DIREZIONE CENTRALE

DIVISIONE 11

N. d'ordine	PROCEDIMENTI	FONTI NORMATIVE	TERMINE DEL PROCEDIMENTO
1	Abilitazione personale operatore ed esaminatore	- L. 18 ottobre 1978 n. 625 - L. 1 dicembre 1986 n. 870 - D.M. 5 agosto 1988 n. 444	510
2	Pagamento personale docente ai corsi di abilitazione esaminatore ed operatore	- L. 18 ottobre 1978 n. 625 - L. 1 dicembre 1986 n. 870 - D.M. 5 agosto 1988 n. 444	60
3	Ammissione a corsi di addestramento per il personale presso organismi esterni	- L. 11 luglio 1980 n. 312	70 *
4	Ammissione a corsi di addestramento per il personale presso S.S.P.A	- L 11 luglio 1980 n. 312	70 *
5	Variazione competenze divisioni	- L. 18 marzo 1968 n. 249 - L. 28 ottobre 1970 n. 775 - D.P.R. 24 luglio 1977 n. 617 - D. L.vo 3 febbraio 1993, n. 29	40 **
6	Rideterminazione periodica contingente personale addetto ai servizi meccanografici ai fini della maggiorazione del compenso incentivante	Art. 4 D.P.C.M. 13 aprile 1984	250

* Dalla data della domanda dell'interessato.

** Dalla data del parere del Consiglio di Amministrazione.

N. d'ordine	PROCEDIMENTI	FONTI NORMATIVE	TERMINE DEL PROCEDIMENTO
7	Approvazione progetti finalizzati	- D.P.R. 1 febbraio 1986 n. 13 - Art. 50 D.P.R. 8 maggio 1987 n. 266 - Artt. 6 e 7 D.P.R. 17 gennaio 1990 n. 44	100
8	Adempimenti conseguenti all'esecuzione dei progetti finalizzati	- IDEM	90
9	Accertamento rappresentatività OO.SS	- L. 29 marzo 1983 n. 93 - D.P.C.M. 27 aprile 1989 - Circ. Direttiva Pres. Cons. Funzione Pubblica 28.10.1988 n. 24518/8.93.5 - D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29	90
10	Conferimento onorificenze	- Circ. Pres. Cons. Min. del 10 novembre 1971 n. 20.8	150
11	Istituzione commissioni interministeriale e collegi dei revisori	- Varia	135
12	Conferimento incarico di custodia	- Art. 136 D.P R. 10 gennaio 1957 n. 3	45
13	Atti di alienazione autoveicoli dello Stato	- D.M. 20 giugno 1987 n. 115	100
14	Realizzazione polizze assicurative Servizi Automobilistici Alte Cariche dello Stato e Servizi Tecnici	- L. 24 dicembre 1969 n. 990 - D.M. 8 gennaio 1968 n. 7	75

N. d'ordine	PROCEDIMENTI	FONTI NORMATIVE	TERMINE DEL PROCEDIMENTO
15	Risarcimento danni incidenti stradali	- Reg. 8 gennaio 1968 n. 7 - R.D. 3 aprile 1926 n. 746 - L. 24 dicembre 1969 n. 990	265 (incidenti attivi) 100 (incidenti passivi)
16	Furto autoveicoli Stato	- R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 - R.D. 12 luglio 1934 n. 1214 - Legge 31 dicembre 1962 n. 1833	385
17	Realizzazione accreditamenti UU.PP. - Settore autoveicoli per manutenzione e riparazioni	- L. 23 dicembre 1982 n. 936 - D.M. 8 gennaio 1986 n. 7 - R.D. 3 aprile 1986 n. 746 - D P.R. 15 gennaio 1986 n. 36	100
18	Controllo e pagamento fatture - Settore auto veicoli per acquisto, manutenzione e riparazioni	- L. 23 dicembre 1982 n. 936 - D.M. 8 gennaio 1986 n. 7 - R.D. 3 aprile 1986 n. 746 - D P.R. 15 gennaio 1986 n. 36	120
19	Rilascio e distribuzione contrassegni assicurativi veicoli di Stato (SAACS e ST)	- L. 24 dicembre 1969 n. 990 - D.M. 8 gennaio 1968 n 7	60

Esclusi i tempi giudiziari

DIVISIONE 12

N. d'ordine	PROCEDIMENTI	FONTI NORMATIVE	TERMINE DEL PROCEDIMENTO
1	Trasferimento di personale	- Art. 32 D P R 10 gennaio 1957 n. 3	40 *
2	Nomina personale appartenente a categorie protette	- Art. 10 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 - D.P.R. 23 novembre 1967 n 1318 - L. 11 luglio 1980, n. 312 - D P.R 29 dicembre 1984, n 1219 - L. 29 marzo 1985, n. 113	180
3	Nomina personale non vedente	- D.P.R. 10 gennaio 1957, n 3 - L. 11 luglio 1980, n. 312 - D.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219 - L. 29 marzo 1985, n. 113	180
4	Decadenza dalla nomina	- D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3	60
5	Comando di personale della M.C.T.C. presso altre Amministrazioni	- Art. 56 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 - Art. 34 D.P.R. 28 dicembre 1970, n 1077	180
6	- Concorso pubblico per esami - Concorso interno per esami	- D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 - D.P.R 3 maggio 1957, n. 686 - D.P.R. 28 dicembre 1970, n 1077 - L 2 aprile 1962, n 482 - L. 11 luglio 1980, n 312 - L. 22 agosto 1985, n. 444 - D.P.C.M. 10 giugno 1986 - L. 20 settembre 1980, n. 574 - L 24 dicembre 1986, n. 958 - D. L.vo 3 febbraio 1993, n 29	420

* Dalla pubblicazione della graduatoria.

N. d'ordine	PROCEDIMENTI	FONTI NORMATIVE	TERMINE DEL PROCEDIMENTO
7	Concorso speciale/concorso pubblico	- D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 - D P.R. 3 maggio 1957, n. 686 - L. 10 luglio 1984, n. 301 - L. 1 dicembre 1986, n. 870 - D. L.vo 3 febbraio 1993, n 29	500
8	Corso concorso	- D P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 - D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 - L 10 luglio 1984, n 301 - L. 1 dicembre 1986, n. 870 - D. L.vo 3 febbraio 1993, n. 29	390
9	Assunzioni tramite U.P.L M.O. (appartenenti alla ex carriera esecutiva ed ausiliaria e all'ex ruolo operai)	- D.P R. 10 gennaio 1957, n. 3 - D.P R 3 maggio 1957, n 686 - D.P.R 28 dicembre 1970, n 1077 - L. 2 aprile 1962, n. 482 - L. 11 luglio 1980, n. 312 - L. 22 agosto 1985, n. 444 - L 1 dicembre 1986, n. 870 - L. 28 febbraio 1987, n. 382 - D.P.C.M. 27 dicembre 1988 - D. L.vo 3 febbraio 1993, n. 29	145

DIVISIONE 13

N. d'ordine	PROCEDIMENTI	FONTI NORMATIVE	TERMINE DEL PROCEDIMENTO
1	Ricorso gerarchico	- D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199	50
2	Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica	- L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. D - D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199	330
3	Ricorso giurisdizionale amministrativo (I e II grado)	- L. 6 dicembre 1971 n. 1034 - L. 20 marzo 1865 n. 2248 All. D	90 *
4	Richiesta di risarcimento danni da parte di terzi	- Art. 2043 cod. civ.	330
5	Ricorsi alla Corte dei Conti	- T.U. sulla Corte dei Conti - D.C. 28 giugno 1941 n. 856 - L. 21 marzo 1953 n. 161 - L. 20 dicembre 1961 n. 1345	70
6	Irrogazione della censura da parte del Capo del Personale	- Artt. 79, 100, 101 T.U. 10 gennaio 1957 n. 3	60
7	Procedimento disciplinare	- Artt. 100 e segg. T.U. 10 gennaio 1957 n. 3	120 **
8	Procedimento disciplinare trattazione presso la Commissione	- Artt. 100 e segg. T.U. 10 gennaio 1957 n. 3	90
9	Sospensione cautelare facoltativa	- Art. 91 T.U. 10 gennaio 1957 n. 3, 1° comma parte prima	50

* Esclusa fase giurisdizionale.

** Il termine può prolungarsi nel caso in cui sia necessario nominare un funzionario istruttore nel qual caso la durata della fase é prevista dal T.U. n. 3/1957.

N. d'ordine	PROCEDIMENTI	FONTI NORMATIVE	TERMINE DEL PROCEDIMENTO
10	Decadenza dall'impiego a seguito di assenza ingiustificata	- Artt. 127 lett. c e d, e 128 T.U. 10 gennaio 1957 n. 3	100
11	Sospensione dall'attività operativa proposta dai Direttori degli Uffici provinciali		40
12	Collocamento a riposo per limiti di età, dimissioni volontarie, destituzione o dispensa dal servizio e per personale dirigente (SEDE CENTRALE) (pensione definitiva)	- L. n° 72/85; L. n° 46/58; - D.P.R. n° 1092/73; L. n° 177/76; - D.P.R. 9 novembre 1977; L. n° 312/80; - D.P.R. n° 266/87; D.P.R. n° 748/72; - L. n. 336/70; T.U. n° 3/57; - L. n. 141/85; L. n° 310/81; - L. n° 869/82; D.P.R. n° 1032/73; - L. n° 468/87; L. n° 37/1990	300
13	Collocamento a riposo per limiti di età, dimissioni volontarie, destituzione o dispensa dal servizio (pensione definitiva) (UFFICI PROVINCIALI)	- T.U, 10 gennaio 1957 n. 3	400
14	Procedimento per il personale deceduto in attività di servizio (pensione provvisoria)		100
15	Procedimento liquidazione buonuscita di servizio	- D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032	100
16	Decadenza dall'impiego con o senza diritto di pensione a seguito di mancato accoglimento di dimissioni	- Art. 127 lett. c) T.U. 10 gennaio 1957 n. 3	110
17	Accettazione dimissione di personale senza diritto a pensione	- Art. 124 T.U. 10 gennaio 1957 n. 3	40
18	Costituzione posizione assicurativa presso enti previdenziali del personale già lavoratore.	- L. 322/58	160

N. d'ordine	PROCEDIMENTI	FONTI NORMATIVE	TERMINE DEL PROCEDIMENTO
19	Riconoscimento infermità per causa di servizio	- T.U. 10 gennaio 1957 n. 3 - D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 - D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 - D.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834 - L. 20 novembre 1987 n. 472	100
20	Pagamento equo indennizzo	- T.U. 10 gennaio 1957 n. 3 - D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 - D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 - D.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834 - L. 20 novembre 1987 n. 472	280
21	Riconoscimento pensione privilegiata ordinaria	- T.U. 10 gennaio 1957 n. 3 - D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 - D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 - D.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834 - L. 20 novembre 1987 n. 472	120
22	Rimborso spese di cura	- D.P.C.M. 5 luglio 1965	300
23	Riscatto a fini pensionistici di servizi svolti presso altre Amministrazioni, Enti soppressi o organismi militari	- T.U. 29 dicembre 1973 n. 1092 - L. n. 268/48; L. n. 367/74; - L. n. 372/66; L. n. 98/71;	250 ***
24	Riscatto studi universitari ai fini di pensione	- D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092	100 ***
25	Riscatto studi universitari ai fini dell'indennità di buonuscita	- D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032	120 ***
26	Ricongiunzione servizi resi allo Stato con quelli INPDAI	- L. 15 marzo 1973 n. 44	160 ***
27	Ricongiunzione periodi assicurativi ai fini previdenziali	- L. 7 febbraio 1979 n. 29	90 ***
28	Trattamento quiescenza e previdenza del personale Enti soppressi trasferito allo Stato	- L. 27 ottobre 1988 n. 482	90 ***

*** Il termine non comprende la durata del correlato procedimento di altre Amministrazioni o di altri Organi tenuti a fornire atti, dati o notizie ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento.

DIVISIONE 14

N. d'ordine	PROCEDIMENTI	FONTI NORMATIVE	TERMINE DEL PROCEDIMENTO
1	Riammissione in servizio	- Art. 132 D P.R. 10 gennaio 1957 n. 3	100
2	Nomina in ruolo impiegati; nomina in ruolo operai; dopo l'espletamento del periodo di prova.	- Art. 10 D.P.R 10 gennaio 1957 n 3 - Legge 5 marzo 1961 n. 90	150
3	Trasferimento ad altre Amministrazioni	Art. 199 D P R. 10 gennaio 1957 n. 3	160
4	Procedimento di inquadramento nei profili professionali	L. 11 luglio 1980 n. 312	40
5	Ricorsi avverso i rapporti informativi	Art. 23 e 54 D.F.R. 10 gennaio 1957 n. 3	150
6	Provvedimenti di collocamento fuori ruolo	- Art. 58 D P.R. 10 gennaio 1957 n 3 - Art. 6 D.P R. n. 571/1958	80
7	Provvedimento di cessazione in caso di opzione per altre amministrazioni	Art. 65 D.P.R. 10 gennaio 1957 n 3	90
8	Provvedimenti di promozione dei dirigenti	- D.P R. 10 gennaio 1957 n 3 - D.P.R. 30 giugno 1972 n. 748	90

DIVISIONE 15

N. d'ordine	PROCEDIMENTI	FONTI NORMATIVE	TERMINE DEL PROCEDIMENTO
1	Acquisizione versamenti di privati di diritti per l'esecuzione di operazioni automobilistiche	- L. 625/1978 - L. 870/1986	50
2	Determinazione trattamento economico	D.P.R. 748/1972; L 312/1980; D.P R 310/1981; L 869/1972; D P.R. 344/1983; D P.R. 68/1986; L. 341/1986; D.P R 266/1987; D P.R 494/1987; D P R 44/1990	170
3	Pagamento competenze fisse e accessorie al personale dipendente e pagamento fatture a terzi in seguito a lavori e forniture in economia	D.P R. n. 718/1979	40

DIVISIONE 16

N. d'ordine	PROCEDIMENTI	FONTI NORMATIVE	TERMINE DEL PROCEDIMENTO
1	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero	- D.L. n. 860 del 1948 - L. 836/73; L 417/78 - D.P.R. 31 marzo 1971 n 286	60
2	Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti	Legge 836/73	60
3	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale degli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie particolari	Legge 836/73 D.P.R 513/78 Legge 417/78	35
4	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero degli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie particolari	D L. 860 del 1948 Legge 836/73	45
5	Compensi per lavoro straordinario al personale applicato ad uffici aventi funzioni di diretta collaborazione all'opera del Ministro	D P.R 422 del 1977	60
6	Indennità di rischio e indennità di mansione ai centralinisti non vedenti	Legge 613 del 1975	100
7	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni effettuate dal personale non dirigente nell'ambito del territorio di competenza della sede di servizio per lo espletamento di operazioni tecniche	Legge n. 734/1973	100
8	Rimborsi ai privati di eventuali eccedenze sulle somme versate per richiesta di operazioni tecniche di cui all'art. 19 della legge 870/86	Legge 870/86	120
9	Pagamento maggiorazione compenso incentivante	Legge 870/86	140
10	Pagamento compenso incentivante	D.P.R. 25 giugno 1983 n 344	90

N. d'ordine	PROCEDIMENTI	FONTI NORMATIVE	TERMINE DEL PROCEDIMENTO
11	Erogazioni sul fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi (progetti finalizzati)	D P R 17 gennaio 1990 n 44	180
12	Indennità compensi e rimborso spese di trasporto a carico di privati per le missioni svolte nel territorio nazionale (personale della Sede Centrale e degli Uffici Periferici)	Legge 870/86	120
13	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale (personale della Sede Centrale e degli Uffici Periferici) c/Stato	Legge 836/73 D P.R 513/78 Legge 417/78	60
14	Compensi per lavoro straordinario al personale della Sede Centrale e della Periferia	D.P.R. n 422/1977	100
15	Rimborsi ai privati di eventuali eccedenze sulle somme versate per richiesta di prove di recipienti per gas compressi e per errati versamenti	Legge 14/1967	120
16	Spese per il funzionamento, compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei di consigli, comitati e commissioni	Legge 836/73	120

C P A.

N. d'ordine	PROCEDIMENTI	FONTI NORMATIVE	TERMINE DEL PROCEDIMENTO
1	Assistenza	- D L 21 dicembre 1966 n 1090 - Legge 16 febbraio 1967 n. 14 - D P R 26 settembre 1985 n 950	160
2	Anticipazione Una Tantum	- D.L. 21 dicembre 1966 n 1090 - Legge 16 febbraio 1967 n. 14 - D.P.R 26 settembre 1985 n 950	150 *
3	Indennità Una Tantum	- D.L. 21 dicembre 1966 n 1090 - Legge 16 febbraio 1967 n 14 - D.P R. 26 settembre 1985 n 950	70 **
4	Piccoli Prestiti	- D.L. 21 dicembre 1966 n. 1090 - Legge 16 febbraio 1967 n 14 - D.P.R. 26 settembre 1985 n 950	40
5	Borse di studio	- D L. 21 dicembre 1966 n 1090 - Legge 16 febbraio 1967 n. 14 - D.P.R. 26 settembre 1985 n 950	130
6	Spese culturali e ricreative	- D L 21 dicembre 1966 n 1090 - Legge 16 febbraio 1967 n. 14 - D.P R 26 settembre 1985 n 950	130

Dal termine ultimo per la presentazione della domanda, fissato dalla circolare annuale

Il termine non comprende la durata del correlato procedimento di altre Amministrazioni o di altri Organi tenuti a fornire atti, dati o notizie, ai sensi dell'art 7 del presente regolamento

II DIREZIONE CENTRALE

DIVISIONE 21

N. d'ordine	PROCEDIMENTI	FONTI NORMATIVE	TERMINE DEL PROCEDIMENTO
1	Partecipazione a convegni: pagamento interpreti	- Legge e regolamento di contabilità generale n. 827/24	90 *
2	Acquisto riviste e giornali: pagamento forniture	- Legge e regolamento di contabilità generale n. 827/24	90 *
3	Liquidazione spettanze - Contratti o convenzioni per ricerche, forniture di beni o di servizi	- Legge e regolamento di contabilità generale n. 827 del 1924 e n 748/ 1972	150 **

* Dalla data acquisizione della fattura.

** Dalla data della fornitura o servizio reso

DIVISIONE 22

N. d'ordine	PROCEDIMENTI	FONTI NORMATIVE	TERMINE DEL PROCEDIMENTO
1	Contratto per lavori e fornitura beni e servizi in economia	- Regolamento per i servizi in Economia della Direzione Generale M.C.T.C. - D.P.R. 15 gennaio 1986 n. 36 - D.P.R. 748/72	90
2	Contratto per lavori e fornitura beni e servizi a mezzo licitazione privata	- D.L. 28 agosto 1924, n. 1936 - D.L.G. 30 giugno 1972, n. 627 - D.P.R. 748/72 - Regolamento servizi in Economia - D.P.R. 15 gennaio 1986, n. 36	120
3	Contratto di locazione di immobili	- Artt. 27 e 28 L. 392/78 - L. 118 del 18 aprile 1985	130 *
4	Aggiornamento canone di locazione	- Artt. 24 e 32 L. 392/78 - L. 118 del 18 aprile 1985	45
5	Gestione contratti - Pagamento somme perente	Art. 36 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 modificato con legge 912/1928 n. 723	150
6	Indennità occupazione senza titolo pagata previo riconoscimento di debito	Art. 2041 C.C.	110
7	Pagamento spese per liti ed arbitraggio	Art. 91 C.P.C. Art. 21 R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 Art. 27 L. 3 aprile 1979 n. 103	220

* Sono esclusi i tempi per l'acquisizione dei pareri dell'U.T.E. e del Consiglio di Stato.

DIVISIONE 23

N. d'ordine	PROCEDIMENTI	FONTI NORMATIVE	TERMINE DEL PROCEDIMENTO
1	Costruzione Stazioni di Controllo: aggiudicazione dei lavori e contratto di appalto	- Art. 14 Legge 22 dicembre 1984 n. 887 - R.D. 18 NOVEMBRE 1923 n. 2440	360
2	Espropriazione per pubblica utilità	- Legge 2359/1865 - Legge 865/1971 - Legge 1/1978 - Legge 10/1977 - Legge 385/1980 - D.L. 333/1992	1710 *
3	Acquisto nuove apparecchiature o nuovi servizi	- R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 - R.D. 23 maggio 1924 n. 827 - L. 30 maggio 1981 n. 113 - L. 19 marzo 1990 n 55	570
4	Decreto di approvazione dei contratti per l'acquisto di beni e servizi	- R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 - R.D. 23 maggio 1924 n. 827	60
5	Pagamento dei corrispettivi contrattuali	- R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 - R.D. 23 maggio 1924 n. 827	150

* Tempi parzialmente previsti per legge.

DIVISIONE 24

N. d'ordine	PROCEDIMENTI	FONTI NORMATIVE	TERMINE DEL PROCEDIMENTO
1	Costituzione ed erogazione dei fondi attinti dal "fondo comune" (cap 7206) ed emissione ordinativi di accreditamento somme sui vari conti correnti presso la Tesoreria Centrale (Ministero Tesoro)	- Art 10 Legge 297/78	45
2	Autorizzazione mutui e impegni spesa per l'ammortamento decennale degli stessi mutui	- Art. 2, 3° comma Legge 22 dicembre 1986 n. 910 - Decreti interministeriali attuativi 9 luglio 1987 n. 1334 e 14 novembre 1988 n. 225 - Convenzioni tra Ministero Trasporti e Cassa Depositi e Prestiti e tra Associazione Bancaria Italiana (ABI) e Cassa DD PP	150
3	Determinazione della misura di sovvenzione per la copertura dei disavanzi di esercizio	- R D L. 1121/1939 - Legge 1221/1952 - Legge 1080/1971 - Legge 297/1978 - Legge 887/1984 - Art. 3 Legge 385/1990	170
4	Corresponsione delle trimestralità di sovvenzione di scadenza 31/3, 30/6, 30/9 e 31/12 di ciascun anno	- L. 2 agosto 1952 n 1221 e successive modificazioni ed integrazioni	60
5	Erogazione fondi ferrovie concesse	- D L. 13 marzo 1980 n 66 convertito nella Legge 16 maggio 1980 n. 176 - D L vo 3 febbraio 1993 n 29	90

DIVISIONE 25

N. d'ordine	PROCEDIMENTI	FONTI NORMATIVE	TERMINE DEL PROCEDIMENTO
1	Decreto di approvazione contatto (stipulato tra la gestione governativa ed il privato contraente)	- R D 18 novembre 1923 n. 2440 - R.D. 23 maggio 1924 n 827 - D.P.R. 30 giugno 1972 n. 748 - D L.vo 6 febbraio 1993, n. 29	60
2	Decreto di pagamento in esecuzione contratto (stipulato tra la gestione governativa ed il privato contraente)	- R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 - R.D. 23 maggio 1924 n 827 - Legge 20 marzo 1865 n. 2448 All. F - Capitolato Gen. Appalto OO.PP. (D.P.R. 18 luglio 1962 n. 1063)	60
3	Decreto di approvazione dei bilanci preventivi e dì erogazione delle sovvenzioni per le spese di esercizio delle gestioni governative	- R D. 18 novembre 1923 n. 2440 - R D 25 maggio 1924 n. 827 - Legge 15 dicembre 1990 n 385	90
4	Decreto di approvazione dei bilanci consuntivi delle gestioni governative	- R D. 18 novembre 1923 n. 2440 - R.D 25 maggio 1924 n. 827 - Legge 15 dicembre 1990 n 385	90

U.S P.A

N. d'ordine	PROCEDIMENTI	FONTI NORMATIVE	TERMINE DEL PROCEDIMENTO
1	Nomina Consigli di Disciplina Aziendali: designazione rappresentanti di parte datoriale	Art. 54 R.D 148/1931 All. A e successive modificazioni e integrazioni	40
2	Nomina Consigli di Disciplina Aziendali procedura di perfezionamento decreto di nomina	Art. 54 R.D 148/1931 All. A e successive modificazioni e integrazioni	40
3	Rilascio nulla osta ai fini della sicurezza dell'esercizio	Art 7 D P.R 753/80	75
4	Approvazione organico personale delle Gestioni Governative e delle Ferrovie in concessione (servizi esclusivamente ferroviari di competenza statale)	Art. 7 D.P R 753/80	125
5	Approvazione organico personale delle Ferrovie in Concessione ed in Gestione Governativa (servizi misti ferroviari di competenza statale ed automobilistici di competenza regionale)	Art 7 D.P R 753/80	180
6	Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica dipendenti Ente F S	- Art 8 D.P.R. 1199/1971 - Art 15 D P R 1199/1971	330

Il termine non include la trattazione della pratica presso le F S e Uff Presidenza Repubblica e comprende tempi parzialmente previsti per legge

III DIREZIONE CENTRALE

DIVISIONE 31

N. d'ordine	PROCEDIMENTI	FONTI NORMATIVE	TERMINE DEL PROCEDIMENTO
1	Concessione di contributo per l'autotrasporto di cose per conto di terzi	- L. 30 luglio 1985 n. 404 - D.M 11 dicembre 1985 - D.M. 28 ottobre 1988 - D.M. 12 gennaio 1989	entro 31 12.1993 PROCEDURA IN ESAURIMENTO 60
2	Concessione di contributi per la realizzazione di interporti e per l'intermodalità	- Art. 11 e segg L. 4 agosto 1990 n. 240 - D.M. Tesoro 1 marzo 1991 (G.U. 10 4.1991 n. 84) (da art. 15 L 240/90)	210 **
3	Contributi per la ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto	- L.5 febbraio 1992 n 68 Artt. 3,4,6,8,9,10 - D.M. 29 ottobre 1992 (G.U. n 15 del 20.1 93)	210 ***

* A partire dalla comunicazione da parte della Ragioneria Centrale del numero e dalla data del decreto di riassegnazione delle somme cedute in perenzione

** Tempi previsti dal D.M. 1/3/1991

*** Tempi parzialmente previsti dalla legge

DIVISIONE 32

N. d'ordine	PROCEDIMENTI	FONTI NORMATIVE	TERMINE DEL PROCEDIMENTO
1	Concessione autolinee ordinarie	- L 28 settembre 1939 n. 1822 e successive modificazioni e integrazioni	300
2	Modifiche autolinee ordinarie di lieve entità	- L. 28 settembre 1939 n. 1822 e successive modificazioni e integrazioni	60
3	Concessione autolinee gran turismo	- L. 28 settembre 1939 n. 1822 e successive modificazioni e integrazioni	270
4	Autorizzazione autolinee internazionali CEE	- L. 8 aprile 1977 n. 144 - Regolamento CEE 684/92 del 16 marzo 1992	120 *
5	Accertamenti e modificazioni titoli autorizzativi	- D.L. 30 aprile 1992, n. 285	60
6	Autorizzazione autolinee internazionali EXTRA CEE	- Accordi bilaterali con i singoli Stati	450

* Tempi parzialmente previsti dalla legge.

DIVISIONE 33

N. d'ordine	PROCEDIMENTI	FONTI NORMATIVE	TERMINE DEL PROCEDIMENTO
1	Rilascio licenze CEE	- Regolamento CEE 881/92 del 26 marzo 1992	60
2	Prima assegnazione autorizzazioni internazionali per il trasporto merci C.E.M.T.	- D M. 3 febbraio 1988 n 82 e successive modificazioni ed integrazioni - Risoluzione C.E.M.T. n. 26 del 14 giugno 1973 e successive risoluzioni	120
3	Rilascio nulla osta alla temporanea importazione di autoveicoli esteri adibiti al trasporto merci	- Circolare Ministero delle Finanze n. 113 del 12 aprile 1951	60
4	Rilascio di autorizzazioni di cabotaggio	- Regolamento C.E.E. n. 4059/89 dicembre 89 e successive modificazioni	60
5	Conversioni delle autorizzazioni precarie in autorizzazioni permanenti	- D.M. 3 febbraio 1988 n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni	60
6	Rinnovo permanenti bilaterali	- D.M. 3 febbraio 1988 n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni	60
7	Rinnovo autorizzazione al trasporto merci in ambito C.E.M.T.	- Risoluzione C E M.T n. 26 del 14 giugno 1973 e successive risoluzioni - D.M. 3 febbraio 1988 n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni	60
8	Accertamento e modifica titoli autorizzativi internazionali	- L. 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni e integrazioni	60

DIVISIONE 35

N. d'ordine	PROCEDIMENTI	FONTI NORMATIVE	TERMINE DEL PROCEDIMENTO
1	Accertamento e modifica titoli autorizzativi nazionali	- L. 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni e integrazioni	60

DIVISIONE 36

N. d'ordine	PROCEDIMENTI	FONTI NORMATIVE	TERMINE DEL PROCEDIMENTO
1	Costituzione Comitato Centrale Albo (graduatoria di rappresentatività)	- Art. 3 L. 6 giugno 1974 n. 298 modificato dalla L. 30 marzo 1987 n 132 - Artt. 3,4 D.P.R. 3 gennaio 1976 n 32	120
2	Costituzione Comitato provinciale (graduatoria di rappresentatività)	- Art 4 L 6 giugno 1974 n. 298 modificato dalla L. 30 marzo 1987 n. 132 - Art. 5 D.P.R. 3 gennaio 1976 n 32	120

IV DIREZIONE CENTRALE

DIVISIONE 41

N. d'ordine	PROCEDIMENTI	FONTI NORMATIVE	TERMINE DEL PROCEDIMENTO
1	Omologazioni nazionali	Art. 75 D.L. 30 aprile 1992 n. 285	180
2	Omologazioni parziali CEE	Art. 75 D.L. 30 aprile 1992 n. 285	180
3	Approvazione di dispositivi	Artt. 72 D.L. 30 aprile 1992 n. 285	150
4	Approvazione di unita' tecniche indipendenti	Art. 72 D.L. 30 aprile 1992 n. 285	180
5	Volture di omologazione	- Art. 72 D.L. 30 aprile 1992 n. 285 - Circolare Ministero dei Trasporti n. 20 del 28 marzo 1980 Prot. n. 1658/CA 53/A020	100
6	Variazione di ragione sociale di intestatari di omologazioni e di approvazioni	- Art. 72 D.L. 30 aprile 1992 n 285 - Circolare Ministero dei Trasporti n. 20 del 28 marzo 1980 Prot. n. 1658/CA 53/A020	100
7	Pareri di competenza	- Artt. dal 47 al 56; dal 61 all'82 D.L. 30 aprile 1992 n. 285 - circolari ministeriali	70

DIVISIONE 42

N. d'ordine	PROCEDIMENTI	FONTI NORMATIVE	TERMINE DEL PROCEDIMENTO
1	Verifica documentazione attestante la personalità giuridica della fabbrica ed eventuali mandatari; verifica mandati, deleghe di firma ed atti di deposito	Art 75 D.L 30 aprile 1992 n 285 D M 30 giugno 1988 n 387	180
2	Omologazioni nazionali di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 ton.	D.L. 30 aprile 1992 n. 285 Normativa emanata dall'Amministrazione	180
3	Modifica caratteristiche di costruzione non essenziali	Art. 78 D L. 30 aprile 1992 n. 285	180
4	Voltura omologazioni nazionali	Normativa emanata dall'Amministrazione	180
5	Inserimento dati di omologazione e voltura nel sistema informativo ai fini del rilascio delle carte di circo-	Art 72 D L 30 aprile 1992 n 285	60
6	Omologazioni parziali CEE	Normativa ministeriale. Direttive comunitarie	180
7	Riconoscimento stazioni di prova non dipendenti dalla Amministrazione statale per i controlli descritti nell'allegato 1, appendice 2, dell'accordo A.T P	L 2 maggio 1977 n. 264; D P.R. 29 maggio 1979 n. 404; Normativa emanata dall'Amministrazione	240
8	Concorsi - Nomina in prova - Nomina esperti A.T.P.	L 2 maggio 1977 n. 264 D.M. 28 febbraio 1984 n 1182 D M. 28 febbraio 1984 n 1183 D M. 9 agosto 1985; D.M. 10 giugno 1986 Normativa emanata dall'Amministrazione	390

N. d'ordine	PROCEDIMENTI	FONTI NORMATIVE	TERMINE DEL PROCEDIMENTO
9	Trasferimento locali di prova o nuovi locali di prova esperti A.T P.	L. 2 maggio 1977 n. 264 D.M. 28 febbraio 1984 n 1182 D.M. 28 febbraio 1984 n 1183 D.M. 9 agosto 1985; D.M. 10 giugno 1986 Normativa emanata dall'Amministrazione	150
10	Sospensione attività - Revoca nomina esperti A.T.P. esperti A T.P.	L. 2 maggio 1977 n. 264 D.M. 28 febbraio 1984 n 1182 D M. 28 febbraio 1984 n. 1183 D.M. 9 agosto 1985; D.M. 10 giugno 1986 Normativa emanata dall'Amministrazione	240
11	Autorizzazioni per effettuazione di verifiche e prove particolari	D.L. 30 aprile 1992 n. 285 Normativa emanata dall'Amministrazione	240
12	Quesiti vari nell'ambito delle competenze della divisione	D L. 30 aprile 1992 n. 285, Direttive CEE, Regolamenti ECE - ONU, normativa emanata dalla Amministrazione	150
13	Deroghe alla competenza territoriale dei C.P.A.	Normativa emanata dall'Amministrazione	120

DIVISIONE 44

N. d'ordine	PROCEDIMENTI	FONTI NORMATIVE	TERMINE DEL PROCEDIMENTO
1	Recupero fondi in perenzione	- R D n. 2440 del 18 novembre 1923 - Legge 5 agosto 1978 n 468	105
2	Fornitura ed installazione attrezzature tecniche per gli Uffici Provinciali M C T C. e C P A	- D L 30 aprile 1992 n 285 - D M 18 novembre 1965 n. 3592 (14) - Legge 19 marzo 1990 n 55 - Artt. 39, 40, 41 R D 23 maggio 1924 n 827	585
3	Pagamenti delle attrezzature acquistate per gli Uffici Provinciali e C P A.	Artt 19, 36, 54 R D 18 novembre 1923 n 2440	110
4	Contratti di esecuzione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria	- Artt. 39, 40, 41 R D 23 maggio 1924 n 827 - Legge 19 marzo 1990 n 55	285
5	Pagamento corrispettivo ditta aggiudicataria	- Artt. 39, 40, 41 R D 23 maggio 1924 n 827 - Legge 19 marzo 1990 n 55 - Artt. 19, 36, 54 R D 18 novembre 1923 n. 2440	3[illegible]
6	Realizzazione delle stazioni di controllo autoveicoli con annessi Uffici Provinciali M C T C e dei Centri Prova Autoveicoli Acquisizione autorizzazione Min LL PP ex art. 81 D.P R 616/77 - Piano particellare esproprio	Artt. 81 e 82 D P R 24 luglio 1977 n. 616	530
7	Realizzazione delle stazioni di controllo autoveicoli con annessi Uffici Provinciali M C T C e dei Centri Prova Autoveicoli Progetto - offerta - Acquisizione pareri tecnico- economici	- Legge 8 agosto 1977 n 584 - D I n 120 del 15.11 1972 - D P R 16 luglio 1962 n 1063	590
8	Richiesta e assegnazione fondi a tutti gli uffici Provinciale e C P A	- R.D 18 novembre 1923 n 2440 - Bilancio di previsione - D P R 30 novembre 1979 n 718	70

DIVISIONE 45

N. d'ordine	PROCEDIMENTI	FONTI NORMATIVE	TERMINE DEL PROCEDIMENTO
1	Ricorsi gerarchici avverso il negato rilascio o la revoca della patente di guida	Artt. 120 e 130 D L 30 aprile 1992 n 285	60
2	Ricorsi gerarchici avverso provvedimenti di revisione veicoli	Art 80 D.L 30 aprile 1992 n 285	90
3	Ricorsi straordinari al Capo dello Stato avverso decisioni ricorsi gerarchici esperiti ai sensi degli artt. 128 e 129 D L 30 aprile 1992 n 285	Art 8 D P.R 1199/71	90
4	Ricorsi al Tar avverso le decisioni sui ricorsi gerarchici per i seguenti casi Artt 128, 129 D L. 30 aprile 1992 n 285 Art 9 L 30 marzo 1987 n 132	L 2041/91	90

DIVISIONE 46

N. d'ordine	PROCEDIMENTI	FONTI NORMATIVE	TERMINE DEL PROCEDIMENTO
1	Decisione su ricorsi gerarchici contro revoca della patente da parte della Prefettura per mancanza dei prescritti requisiti tecnici per la guida dei veicoli a motore	Art. 219 D L 30 aprile 1992 n 285	170
2	Decisione su ricorsi gerarchici contro giudizio della Commissione medica locale in materia di requisiti psicofisici per la guida di veicoli a motore	Art 119 D.L 30 aprile 1992 n 285	170

Esclusi : tempi di espletamento visita medica presso ufficio sanitario F S

DIVISIONE 48

N. d'ordine	PROCEDIMENTI	FONTI NORMATIVE	TERMINE DEL PROCEDIMENTO
1	Approvazione dispositivi	Art. 78 D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393	180
2	Omologazione macchine agricole e operatrici	Art. 72 e 53 D P R 15 giugno 1959 n. 393	180
	Omologazione motori quali unita' tecnica indipendente	Art 53 D P.R. 15 giugno 1959 n 393 e D.M. 22 ottobre 1987 n.455	
3	Omologazioni CEE: parziale, globale, entità tecniche indipendenti	Legge 8 agosto 1977; Direttiva 4 marzo 1974 n. 74/150/CEE; Direttiva 24 luglio 1979 n. 79/694	180

DIVISIONE 49

N. d'ordine	PROCEDIMENTI	FONTI NORMATIVE	TERMINE DEL PROCEDIMENTO
1	Omologazione cisterne per trasporto merci pericolose	Legge 10 luglio 1970 n 579 D M 5 giugno 1971	180
2	Rilascio certificazione di collaudo bombole e bidoni	Legge 10 luglio 1970 n. 579 e successivi D M	70
3	Rilascio duplicati certificati di collaudo bombole costruiti all'estero	Legge 10 luglio 1970 n 579 e successivi D M	70
4	Richiesta cambio d'uso di recipienti per gas	Legge 10 luglio 1970 n 579 e successivi D M	165
5	Prescrizioni tecniche di trasporto per grandi sorgenti di materiale radioattivo	Legge 31 dicembre 1962 n 1860 e successive Circolare n 16/1965 - Min	120
6	Approvazione CEE di bombole	Legge 10 luglio 1970 n 579 e successivi D M	180

V DIREZIONE CENTRALE

DIVISIONE 50

N. d'ordine	PROCEDIMENTI	FONTI NORMATIVE	TERMINE DEL PROCEDIMENTO
1	Approvazione progetti di massima e progetti esecutivi	- L. 1221/52 - D.P.R. 753/80 - L. 910/86 - Circolare D.G. 140/91	190
2	Approvazione programmi di avanzamento delle prestazioni	- L. 1221/52 - D.P.R. 753/80 - L. 910/86 - Circolare D.G. 140/91	190
3	Approvazione atti integrativi	- L. 1221/52 - D.P.R. 753/80 - L. 910/86 - Circolare D.G. 140/91	90
4	Approvazione varianti	- L. 1221/52 - D.P.R. 753/80 - L. 910/86 - Circolare D.G. 140/91	190
5	Assegnazione del finanziamento previsto per opere varie inerenti il sistema idroviario padano-veneto	Art. 6 Legge 380/90	40
6	Assegnazione dei contributi previsti agli interporti di I° livello	- Artt. 6 e 9 L. 4 agosto 1990 n. 240 - D.M. 3 ottobre 1991 del Ministro del Tesoro - D.M. 22 ottobre 1991 prot. 198(50)240	200

DIVISIONE 51

N. d'ordine	PROCEDIMENTI	FONTI NORMATIVE	TERMINE DEL PROCEDIMENTO
1	Richiesta proroga concessioni ferroviarie	Art 16 R D 19 ottobre 1923 n 2311	50
2	Richiesta proroga termine lavori e espropriazioni	- Art 17 R D. 23 maggio 1924 n. 827 - Art. 13 L 25 giugno 1865 n. 2359 - Artt 1 e 16 L 3 gennaio 1978 n 1	150
3	Approvazione atti integrativi	Art. 19 R D 18 novembre 1923 n 2440	50
4	Richiesta reiscrizione somme perenti	- R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 - Art. 36 R.D. 23 maggio 1924 n 827 - Legge 20 luglio 1977 n. 407	50
5	Pagamenti SAL	- Artt. 54 e 72 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 - Artt. 278, 469, 487 e 493 R D 23 maggio 1924 n. 827	50
6	Istruttoria rilascio concessioni ferroviarie	T U. approvato con R D 9 maggio 1912 n 1447	300
7	Approvazione collaudi	- Artt. 121 e seguenti R D 23 maggio 1924 n. 827 - Legge 23 febbraio 1952 n 133	70

DIVISIONE 52

N. d'ordine	PROCEDIMENTI	FONTI NORMATIVE	TERMINE DEL PROCEDIMENTO
1	Approvazione progetti con soluzioni tecniche innovative relativi a Ferrovie in Concessione	- D P.R 11 luglio 1980 n 753 - Legge 1221/52 - D M 24 marzo 1987 n 102	210
2	Approvazione progetti con soluzioni tecniche innovative relativi a Ferrovie in Gestione Commissariale Governativa	- D.P.R 11 luglio 1980 n 753 - Legge 1221/52 - D M. 24 marzo 1987 n 102 - Legge 614/57	380
3	Approvazione di progetti di soppressione di PP.L. privati con eventuale realizzazione di viabilità alternativa relativi a Ferrovie in Concessione ed in Gestione Governativa	- Legge n. 315/69 - Reg di attuazione D M 1101/76	180
4	Rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza alla Regione per l'approvazione di progetti con soluzioni tecniche di tipo innovativo relativi a metropolitane, tramvie e filovie	- D P R 11 luglio 1980 n 753 - Legge 1042/69 - D M 24 marzo 1987 n 102	30
5	Approvazione certificati di collaudo dei lavori e forniture finanziati dalla Amministrazione (Ministero dei Trasporti)	- D P R 11 luglio 1980 n 753 - Legge 297/78	60

DIVISIONE 53

N. d'ordine	PROCEDIMENTI	FONTI NORMATIVE	TERMINE DEL PROCEDIMENTO
1	Verifica dei progetti di tipo innovativo (salvo sperimentazione)	D P R 11 luglio 1980 n 753	360
2	Stima del materiale rotabile		120
3	Approvazione del tipo di filobus (salvo sperimentazione)		300
4	Immissione in servizio rotabili	D P R 11 luglio 1980 n 753	75
5	Sorveglianza alla costruzione	D P.R 11 luglio 1980 n 753	45
6	Rilascio nulla osta tecnico-amministrativo per il finanziamento delle gare di appalto	Art 1 D M 24 marzo 1987 n. 102	135

DIVISIONE 54

N. d'ordine	PROCEDIMENTI	FONTI NORMATIVE	TERMINE DEL PROCEDIMENTO
1	Approvazione progetti	L 297/78 - L. 1221/52 - D P R 753/80	270
2	Approvazione A I. (Atti Integrativi)	Normativa generale in materia di opere pubbliche	190
3	Approvazione S A L (stato avanzamento lavori)	Normativa generale in materia di opere pubbliche	60

DIVISIONE 55

N. d'ordine	PROCEDIMENTI	FONTI NORMATIVE	TERMINE DEL PROCEDIMENTO
1	Rilascio n.o. progetti di massima e progetti esecutivi di metropolitane e tranvie di tipo non innovativo per la successiva approvazione da parte degli organi regionali	L 1042/69 - 1221/52 D P.R. 753/80 D M 11 gennaio 1988	270
2	Rilascio nulla osta progetti di scale e marciapiedi mobili e ascensori di tipo innovativo e con richiesta di deroga	Art 3 D P.R. 753/80 D M 18 settembre 1975 D M. 281/31 D P.R. 1497/63 D M. 1635/79 D M. 587/87	220
3	Rilascio nulla osta alla nomina del Direttore di Esercizio di metropolitane e tranvie per il successivo assenso da parte degli organi regionali	Art. 90 D.P.R 753/80 D M. 5 giugno 1985	110

DIVISIONE 56

N. d'ordine	PROCEDIMENTI	FONTI NORMATIVE	TERMINE DEL PROCEDIMENTO
1	Approvazione dei progetti di massima ed esecutivi o di varianti costruttive relativi agli impianti a fune da sottoporre al parere COFAT	- D.P R 753/80 - D P R 1367/57	140
2	Approvazione dei progetti di massima, esecutivi o di varianti costruttive relativi agli impianti a fune	- D P R 753/80 - D P R 1367/57	90
3	Approvazione dei progetti innovativi da sottoporre al COFAT	- D.P R 753/80 - D.P.R. 1367/57	180

SERVIZIO AUTONOMO NAVIGAZIONE INTERNA - S.A.N.I.

N. d'ordine	PROCEDIMENTI	FONTI NORMATIVE	TERMINE DEL PROCEDIMENTO
1	Omologazioni imbarcazioni e relativi componenti ed accessori, omologazioni motori marini, riconoscimenti idrogetti	- L. 11 febbraio 1971 n 50 e successive modificazioni ed integrazioni - Art. 72 D L 30 aprile 1992 n 285 - D.M. 5 novembre 1987 n 514 - Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto D M 15 settembre 1977	90
2	Estensione di omologazioni di imbercazioni da da diporto o motori marini	- L 11 febbraio 1971 n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni - D.M. 5 novembre 1987 n. 514 - Circolare SANI 1213/NO4 D.G SANI n 1 del 2 marzo 1990	90

I - UNITA' ORGANIZZATIVA UFFICIO PROVINCIALE MOTORIZZAZIONE CIVILE E T C

A - SEZIONE CONDUCENTI

N. d'ordine	PROCEDIMENTI	FONTI NORMATIVE	TERMINE DEL PROCEDIMENTO
1	Rilascio patente con esame	Art 116 D.L 30 aprile 1992 n 285	170 (2 prove) 220 (3 prove)
2	Rilascio patente in duplicato	Art. 127 D.L 30 aprile 1992 n 285	48
3	Rilascio patente per conversione militare	Art. 138 D L 30 aprile 1992 n 285	60
4	Rilascio patente per conversione estera	Art 136 D L 30 aprile 1992 n 285	60
5	Rilascio certificato abilitazione professionale	Art. 116 D L. 30 aprile 1992 n 285 D M. 3 ottobre 1970 D.M 20 gennaio 1981	60
6	Rilascio Certificato A.D R	D M. 7 agosto 1982	60
7	Esame idoneità insegnanti e istruttori	Art 123 D L 30 aprile 1992 n 285	120
8	Revisione patente	Art. 128 D L 30 aprile 1992 n 285	100

Tempi parzialmente previsti per legge.

•B - SEZIONE RILASCIO DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE (IMMATRICOLAZIONE, REIMMATRICOLAZIONE E DUPLICA

N. d'ordine	PROCEDIMENTI	FONTI NORMATIVE	TERMINE DEL PROCEDIMENTO
9	Macchine agricole	Art 110 D L. 30 aprile 1992 n 285	40
10	Macchine operatrici	Art 114 D L 30 aprile 1992 n 285	40
11	Autorizzazione circolazione prova	Art 98 D L 30 aprile 1992 n 285	40
12	Rilascio targhe E.E.	Art 131 D L 30 aprile 1992 n 285	40

C - TRASPORTO DI PERSONE

N. d'ordine	PROCEDIMENTI	FONTI NORMATIVE	TERMINE DEL PROCEDIMENTO
13	Verifica sicurezza servizio	- D P R 11 luglio 1980, n 753	60
14	Accertamento titoli autorizzativi	- D L 30 aprile 1992, n 285	60
15	Adempimenti conseguenti atto concessionale	- D L. 30 aprile 1992, n 285 - L. 28 settembre 1939, n 1822	60

D - SEZIONE VARIAZIONE PROPRIETA' RESIDENZA E INDIRIZZO PER VEICOLI

N. d'ordine	PROCEDIMENTI	FONTI NORMATIVE	TERMINE DEL PROCEDIMENTO
16	Variazione proprietà autoveicoli, motoveicoli, rimorchi	Art. 94 D L. 30 aprile 1992 n. 285	60
17	Variazione residenza e indirizzo autoveicoli, motoveicoli, rimorchi	Art. 94 D L. 30 aprile 1992 n 285	60
18	Radiazione autoveicoli, motoveicoli, rimorchi	Art. 103 D.L 30 aprile 1992 n. 285	60
19	Variazione proprietà macchine agricole	Art. 110 D.L 30 aprile 1992 n. 285	60
20	Variazione residenza e indirizzo macchine agricole	Art. 110 D.L. 30 aprile 1992 n. 285	60
21	Radiazione macchine agricole	Art. 112 D.L. 30 aprile 1992 n. 285 1959 n. 393	60
22	Variazione proprietà macchine operatrici	D.M. 14 marzo 1984 art 4	60
23	Variazione residenza e indirizzo macchine operatrici	D.M. 14 marzo 1984 art. 4	60
24	Radiazione macchine operatrici	D.M. 14 marzo 1984 art 4	60

E - SEZIONE VISITE E PROVE VEICOLI

N. d'ordine	PROCEDIMENTI	FONTI NORMATIVE	TERMINE DEL PROCEDIMENTO
25	Revisione annuale e periodica autoveicoli, motoveicoli, rimorchi	Art 80 D L 30 aprile 1992 n 285	60
26	Nazionalizzazione veicoli esteri	Art. 75 D I 30 aprile 1992 n 285	90 (1 visita) 150 (2 visite)
27	Visita e prova di aggiornamento carta di circolazione	Art. 78 D.L 30 aprile 1992 n 285	80 (1 visita) 140 (2 visite)
28	Visita e prova per la immatricolazione (o con rilascio duplicato C.d.C)	Art. 75 e 78 D L 30 aprile 1992 n 285	90 (1 visita) 150 (2 visite)
29	Revisione straordinaria	Art. 80 D L 30 aprile 1992 n 285	90
30	Collaudo recipienti in pressione	D.M 12 settembre 1925 D M 5 giugno 1971	90

F - SEZIONE TRASPORTO DI COSE

N. d'ordine	PROCEDIMENTI	FONTI NORMATIVE	TERMINE DEL PROCEDIMENTO
31	Accertamento e rilascio titoli autorizzativi	D L. 30 aprile 1992, n 285	60
32	Accertamento violazioni tariffarie	L 6 giugno 1974 n. 298 titolo III con le modifiche di cui alla L 30 marzo 1987 n. 132	60

G - SEZIONE ALBO AUTOTRASPORTATORI

N. d'ordine	PROCEDIMENTI	FONTI NORMATIVE	TERMINE DEL PROCEDIMENTO
33	Irrogazione sanzioni disciplinari	Art 21 L. 6 giugno 1974 n. 298 con le modifiche di cui alla L 30 marzo 1987 n 132	60

H - ACCERTAMENTO CAPACITA'PROFESSIONALE

N. d'ordine	PROCEDIMENTI	FONTI NORMATIVE	TERMINE DEL PROCEDIMENTO
34	Accertamento capacità professionale	- D M. 16 maggio 1991, n 198 - D.M 20 dicembre 1991, n. 448	180

I - SEZIONE NAVIGAZIONE INTERNA - ABILITAZIONI

N. d'ordine	PROCEDIMENTI	FONTI NORMATIVE	TERMINE DEL PROCEDIMENTO
35	Conseguimento patente nautica	Artt. 20 e 21 L. 11 febbraio 1971 n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni	90 (1 prova) 150 (2 prove) 210 (3 prove)
36	Rilascio patente privata	Art 16 R D L. 9 maggio 1932 n. 813 converito nella legge 20 dicembre 1932 n. 1884	90 (1 prova) 150 (2 prove) 210 (3 prove)
37	Conferimento titoli professionali con esame	- D.P.R. 28 giugno 1949 n. 631 Titolo IV - D.M 16 febbraio 1971 - D.M. 28 luglio 1979 - D.M. 9 gennaio 1991	210

L - SEZIONE NAVIGAZIONE INTERNA - ISCRIZIONE IMBARCAZIONI

N. d'ordine	PROCEDIMENTI	FONTI NORMATIVE	TERMINE DEL PROCEDIMENTO
38	Cancellazione per trasferimento iscrizione presso altro ufficio	Artt. 5 e 6 L. 11 febbraio 1971 n 50 e successive modificazioni ed integrazioni	90

M - SEZIONE NAVIGAZIONE INTERNA - VISITA E PROVA

N d'ordine	PROCEDIMENTI	FONTI NORMATIVE	TERMINI D.G M C T C	TERMINI COMPLESSIVI PRESUNTI
39	Certificato stazzatura	D.L. 27 gennaio 1916 n. 202	60 (1 visita) 90 (2 visite)	
40	Approvazione unico esemplare di motori marini ed imbarcazioni (visita iniziale)	- L. 11 febbraio 1971 n 50 e successive modificazioni ed integrazioni - Art. 54 D P.R 15 gennaio 1959 n. 393 - D.M. 5 novembre 1987 n 514 - D M. 15 settembre 1977	120	
41	Certificato di idoneità e di navigabilità	- Art. 72 D.P R 28 giugno 1949 n 631 - D.P.R. 14 novembre 1972 n 1154 - D.M. 8 luglio 1976 - Artt. 87, 97, 107 D P R 24 luglio 1977 n. 616 - Circolare SANI n 1364/NO4 del 24 ottobre 1978	60 (1 visita) 90 (2 visite)	

N. d'ordine	PROCEDIMENTI	FONTI NORMATIVE	*TERMINI* D.G. M.C.T.C.	*TERMINI* COMPLESSIVI PRESUNTI
42	Visita periodica	- Artt. 12, 32 L. 11 febbraio 1971 n. 50 e successive modificazioni e integrazioni - D.M. 15 settembre 1977 - D.M. 8 agosto 1977	60 (1 visita) 90 (2 visite)	
43	Visita occasionale	- Art. 12, 4° comma L. 11 febbraio 1971 n. 50 e successive modificazioni e integrazioni - D.M. 15 settembre 1977 - D.M. 8 agosto 1977	60 (1 visita) 90 (2 visite)	
44	Aggiornamento licenza navigazione	Art. 12, 6° comma L. 11 febbraio 1971 n. 50 e successive modificazioni e integrazioni	60 (1 visita) 90 (2 visite)	
45	Riconoscimento cantieri nautici	- Art. 232 R.D. 30 marzo 1942 n. 327 - Art. 143 e seguenti D.P.R. 28 giugno 1949 n. 631	90 (1 visita) 150 (2 visite)	
46	Rilascio licenza R.T.E.	Art. 49 L. 11 febbraio 1971 n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni	60	
47	Controllo tecnico su navi, galleggianti e imbarcazioni in costruzione	Art. 12 legge 11 febbraio 1971 n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni	90	

II- UNITA' ORGANIZZATIVA - CENTRO PROVE AUTOVEICOLI

N. d'ordine	PROCEDIMENTI	FONTI NORMATIVE	TERMINE DEL PROCEDIMENTO
1	Collaudo in un unico esemplare	Art 54 L 15 gennaio 1959 n 393	65

III - UNITA' ORGANIZZATIVA - USTIF

N. d'ordine	PROCEDIMENTI	FONTI NORMATIVE	TERMINE DEL PROCEDIMENTO
1	Verifica dei progetti non innovativi	D.M 24 marzo 1987 n. 102	75
2	Esame di abilitazione alla guida di automotrici e locomotori	- Art 9 D P.R 11 luglio 1980 n 753 - D.M. 9 marzo 1904 n 2870; - D M. 2 maggio 1906 n 1345; - D.M. 18 luglio 1908	135
3	Rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza per l'approvazione da parte dell'Ass.to Trasporti competente di un progetto di impianto di trasporto ad uso pubblico (funivia, funicolare, scala mobile, sciovia)	D.P.R 11 luglio 1980 n 753 artt 3 - 4 - 5	60
4	Rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza per l'apertura (o la riapertura) all'esercizio di impianti di trasporto ad uso pubblico nonchè per revisioni speciali (5 anni) o revisioni generali (10 anni)	Art. 100 commi 1° e 4° D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753 D M. n. 23 (56) 71.30 del 2 gennaio 1985 pubblicato su G U n. 26 del 3.1 1985	75 105 (2 visite)
5	Rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti (a seguito della partecipazione dell'U.S.T.I.F. alle verifiche annuali)	Art. 100 commi 1° e 4° D P R 11 luglio 1980 n. 753 D.M. n° 23 (56) 71.30 del 2 gennaio 1985 pubblicato su G.U. n° 26 del 3.1.1985 DD.MM. 1 agosto 1983, nn. 1901, 1902, 1903 pubblicati sulla G.U. n° 283 del 14 ottobre 1983	105 (2 visite)

N. d'ordine	PROCEDIMENTI	FONTI NORMATIVE	TERMINE DEL PROCEDIMENTO
6	Rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti (quando l'U S.T.I F non partecipa alle verifiche annuali)	Art. 100 commi 1° e 4° D P R 11 luglio 1980 n. 753 D.M. n° 23 (56) 71.30 del 2 gennaio 1985 pubblicato su G U n° 26 del 3 1.1985 DD.MM. 1 agosto 1983, nn. 1901, 1902, 1903 pubblicati sulla G.U n° 283 del 14 ottobre 1983	45
7	Rilascio di abilitazione al personale da adibire agli impianti di trasporto ad uso pubblico	D P R. 11 luglio 1980 n. 753 D.M. 5 giugno 1985 pubblicato su G.U. n° 177 del 29 7 1985	60
8	Rilascio di autorizzazioni di attraversamenti e parallelismi di linee *ferroviarie* aeree ed interrate	D.P R. 11 luglio 1980 n 753	75
9	Rilascio di autorizzazioni per attraversamenti e parallelismi che prevedono deroghe alle norme tecniche previste per i vari tipi di attraversamenti/parallelismi	D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753 D.M 23 febbraio 1971	135
10	Rilascio deroghe alle distanze legali (per costruire *manufatti entro la fascia di rispetto ferroviaria*)	D P.R. 11 luglio 1980 n. 753	75
11	Rilascio nulla osta allo svincolo dei pagamenti degli stati avanzamento lavori eseguiti con leggi dello Stato (v legge 297/78)	D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753 R.D. 350/1895	75
12	Rilascio nulla osta allo svincolo dei pagamenti degli stati avanzamento dei lavori eseguiti con fondi speciali dello Stato (v. Fondi F I.O.)	*Legge* 27 dicembre 1983 n. 780	75
13	Sopralluoghi alle opere d'arte, armamento e linea aerea	Art. 98 D.P.R 11 luglio 1980 n. 753	75

N. d'ordine	PROCEDIMENTI	FONTI NORMATIVE	TERMINE DEL PROCEDIMENTO
14	Determinazione n° addetti necessari per il servizio e rilascio nulla osta per uniformi e segni distintivi	Art. 11 D P R. 11 luglio 1980 n 753	60
15	Procedura sanzionatoria per le infrazioni commesse nei trasporti pubblici	Artt. da 71 a 88 (Titolo IV) D P R 11 luglio 1980 n 753	90
16	Approvazione disposizioni interne delle Aziende	Art. 102 D P R 11 luglio 1980 n 753	60

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 2. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

«Art. 4. — 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

Note alle premesse:

— Per il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 si veda in nota al titolo.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, gli anzidetti regolamenti, che devono recare la denominazione di «regolamento» sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 2 della legge n. 241/1990 si rimanda alla nota al titolo.

Note all'art. 3:

— Si trascrive il testo degli articoli 7, 8 e 18 della legge n. 241/1990:

«Art. 7. — 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima dell'effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari».

«Art. 8. — 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista».

«Art. 18. — 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla commissione di cui all'art. 27.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare».

— Si trascrive il testo degli articoli 2 e 10 della legge n. 15/1968, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme:

«Art. 2 *(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).* — La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia,

l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20».

«Art. 10 *(Accertamenti d'ufficio)*. — La buona condotta, l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio presso gli uffici pubblici competenti, dall'amministrazione che deve emettere il provvedimento. Le singole amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare».

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 8 della legge n. 241/1990 si rimanda alle note all'art. 3.

Nota all'art. 5:

— Si trascrive il testo dell'art. 10 della legge n. 241/1990:

«Art. 10. — 1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24;

b) di presentazione memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento».

Nota all'art. 6:

— Si trascrive il testo degli articoli 16 e 17 della legge n. 241/1990:

«Art. 16. — 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.

5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti».

«Art. 17. — 1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazione che debbono essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16».

Nota all'art. 7:

— Per il testo degli articoli 16, commi 1 e 4, e 17 della legge n. 241/1990, si rimanda alla nota all'art. 6.

Nota all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 16, commi 1 e 4, della legge n. 241/1990, si rimanda alla nota dell'art. 6.

Note all'art. 10:

— Si trascrive il testo dell'art. 6 della legge n. 241/1990:

«Art. 6. — 1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indicazione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione».

— La legge n. 15/1968 reca norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.

Nota all'art. 13:

— Per il testo dell'art. 8 della legge n. 241/1990 si rimanda alle note all'art. 3.

94G0624

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(6651445) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANÍ
Via Carducci, 54

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.A.S.
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **IGLESIAS**
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C.
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Importo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, *inclusi i supplementi ordinari:*	
	- annuale	L. 357.000
	- semestrale	L. 195.500
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	L. 65.500
	- semestrale	L. 46.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	L. 200.000
	- semestrale	L. 109.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	L. 65.000
	- semestrale	L. 45.500
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	L. 199.500
	- semestrale	L. 108.500
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	L. 687.000
	- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 5.600